

DELIBERA N. 178 /2022/CRL/UD del 04/08/2022
LAZIO/D/578/2017/Bxxx/FASTWEB S.p.A./ TELECOM Italia S.p.A.
IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 04/08/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito, *“Regolamento”*;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza del Sig. Bxxx cui al prot. D 3795 del 5.6.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, tramite vocal order del marzo 2014, chiedeva a Tim la portabilità completa del numero di linea fissa 06.972xxx, sia lato voce che ADSL, dal donating OLO Fastweb, con contestuale richiesta di trasloco della linea, dalla via Marconi n. 102 (ove l’utente risiedeva sino alla data del 30.6.2014) alla via Caltanissetta n. 57 in Aprilia, dove il Sig. Bottoni si trasferiva definitivamente a partire dall’1.07.2015.

Dal 12.03.2014 l'utente utilizzava la nuova rete ADSL Tim accedendovi con modem Tim e fruiva integralmente del collegamento, così come si evince dalle fatture emesse nel periodo di riferimento. Il modem Fastweb, quindi, non era più attivo e non generava alcun traffico sulla linea ADSL. Successivamente Tim, nel giugno 2015, attraverso il proprio call center, riferiva all'utente che non poteva più traslocare il numero 06.97xxx alla nuova residenza e induceva il Sig. Bxxx a richiedere un nuovo numero di telefono, precisamente il 06.92731667, perdendo l'utenza precedente.

Nonostante la richiesta formulata

tramite PEC del 15.03.2017, Tim non forniva i *files* di acquisizione del consenso vocale delle chiamate del marzo 2014 e giugno 2015, con cui parte istante acconsentiva all'attivazione di una nuova linea con contestuale perdita della numerazione precedentemente a sè intestata.

Si addebita quindi a Tim l'espletamento di una erronea procedura di NPP, anzi di una procedura di migrazione per cui formalmente solo la linea voce risultava in carico a Tim ed attivata dal 12.03.2014, mentre l'ADSL sarebbe rimasto a Fastweb. Per tale ragione, i corrispettivi della linea ADSL, materialmente fornita da Fastweb, venivano addebitati da entrambi gli operatori.

Fastweb invero continuava ad addebitare le fatture tramite addebito mensile sul conto corrente dell'utente dal 28.03.2014 al 27.03.2017 per un totale complessivo di Euro 1.357,64 Euro.

Tutto ciò premesso, si formulano le seguenti richieste agli operatori convenuti:

- (i) a Fastweb: rimborso di Euro 1.357,40, somma ritenuta indebitamente incassata tramite RID bancario per un servizio ADSL non erogato, ;
- (ii) a Tim: indennizzo di Euro 800,00 per la perdita ingiustificata del numero 06.972xxx, errata portabilità, nonché mancato trasferimento della linea;
- (iii) il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura.

2. La posizione dell'operatore Telecom Italia S.p.A.

In via preliminare, la convenuta richiede che venga dichiarata l'inammissibilità parziale dell'istanza per aver formulato richieste nuove rispetto a quelle avanzate in primo grado in violazione dell'art. 14 comma 1 delibera Agcom n. 173/07/CONS, nonché art. 12. comma 3 della medesima delibera. Si contesta invero la difformità dell'oggetto delle contestazioni delle istanze formulate in sede di GU14 rispetto a quelle sottoposte in primo grado in sede di tentativo di conciliazione. In sede di conciliazione l'istante si limitava a chiedere *'rimborso per erroneo passaggio NP pura anziché portabilità completa di Euro 1.070,00 da Fastweb o da Tim oltre a 500,00 Euro a titolo di indennizzo per mancata portabilità, mancata risposta ai reclami e indebito prelievo*

di somme di denaro da conto utente'. Diversamente viene aggiunta in sede di GU14 una richiesta di indennizzo per perdita della portabilità del numero. Dunque, preliminarmente la convenuta chiede che venga dichiarata l'inammissibilità parziale, limitatamente alla richiesta di indennizzo ex art. 9 All. A delibera 73/11/CONS.

Nel merito, Tim dichiara di non potersi dichiarare totalmente estranea alla vicenda, tuttavia, rileva come l'istante non abbia fornito alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la riconducibilità alla sfera giuridica soggettiva di Tim. Tim sostiene di aver regolarmente presidiato la procedura di migrazione rientro della linea n. 06.97xxxxx. Da verifiche svolte all'interno dei sistemi informativi Tim risulta che la linea 06.97xxxxx veniva attivata in data 30.01.2014, in esecuzione a richiesta di attivazione del 14.01.2014 ed il collegamento attivato il successivo 12.04.2014 con profilo 'Tutto'. Nessun reclamo, né a titolo di malfunzionamento né a titolo di ritardo veniva mai indirizzato a Tim fino a successiva cessazione della numerazione, avvenuta su richiesta dell'istante in data 13.11.2015.

Inoltre, si aggiunge che la cessazione della linea 06.972xxxxx non sembra collegata al trasloco, in quanto la linea 06.927xxxxx, asseritamente sostituiva del numero storico, veniva attivata prima della cessazione di quest'ultimo e cioè in data 2.07.2015, come risulta *per tabulas*. Successivamente, tale utenza veniva cessata, lato fonia, e migrata, per la sola componente ADSL, verso OLO CloudItalia in data 17.05.17, come da schermate Pitagora allegate alla memoria difensiva.

Si contesta quindi recisamente l'addebito mosso dall'istante per la perdita della numerazione, suscettibile di indennizzo solo in presenza di condotta colposa dell'operatore, che non sussiste nel caso di specie, in cui l'eventualità (della cessazione dell'utenza) è stata correttamente illustrata al Sig. Bottoni ed accettata da quest'ultimo.

Inoltre, gli addebiti che tentano di essere ascritti a Tim per l'illegittima prosecuzione del ciclo di fatturazione da parte di OLO Fastweb per aver espletato parzialmente la migrazione richiesta non sono fondati. Tale fenomeno di doppia fatturazione dipende invero dal fatto che il Sig. Bottoni non ha provveduto ad inviare, al momento della richiesta di migrazione/rientro in Tim, la relativa disdetta all'OLO, così come prevede l'art. 5 delibera Agcom 35/10/CIR, che ha modificato la delibera Agcom 41/08/CIR, per cui il ciclo di fatturazione della linea in questione è erroneamente proseguito. Tim invero non ha alcuna possibilità di interferire nel ciclo di fatturazione di un altro soggetto né può essere considerata responsabile per un fatto di un terzo.

Parimenti Tim sostiene di aver risposto al reclamo del 26.10.2016, informando espressamente che *'gli addebiti da te segnalati non risultano oggetto di fatturazione Tim. Ti invitiamo pertanto a contattare il gestore precedente per avere ulteriori informazioni.'*

In conclusione, la convenuta chiede il rigetto della richiesta di condanna alle spese di procedura, in quanto ‘non sono necessarie e giustificate’ come prescritto dell’Autorità ed insiste per l’infondatezza della domanda, in quanto ingiustificata sia dal punto di vista procedurale sia perchè mancante di supporto probatorio.

3. La posizione dell’operatore Fastweb S.p.A.

La convenuta contesta tutte le affermazioni e deduzioni contenute nell’istanza di definizione e si oppone alle richieste avversarie per le ragioni che seguono.

In primo luogo, chiede che venga dichiarata l’inammissibilità delle richieste formulate con istanza ex art. 14 Delibera 173/07/Cons nella parte in cui non siano coincidenti con le richieste di cui all’istanza di conciliazione ovvero non abbiano formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione.

In merito, Fastweb rileva l’infondatezza dell’istanza sostenendo che l’istante pare lamentarsi che Fastweb abbia continuato a fatturare anche successivamente alla migrazione in Telecom, dimostrando di essere a conoscenza della procedura di NPP adottata da Telecom per il passaggio della sola numerazione. L’istante passava con il servizio voce a far data dal 12.03.2014, attraverso procedura di NPP esperita dal suddetto operatore. Da parte sua Fastweb, inviava all’istanza comunicazione di rimodulazione dell’offerta commerciale, avvisandolo nella stessa in merito alla possibilità di recedere dai servizi mediante raccomandata A/R. A tal fine Fastweb inoltrava nuovo CDM. In assenza di una formale richiesta di disdetta dal contratto per la linea dati, considerando che il servizio è ancora attivo, la fatturazione operata da Fastweb è da considerarsi legittima. La posizione amministrativa dell’istante risulta avere un debito per Euro 72,28.

In conclusione, la convenuta, sostenendo di aver adempiuto agli obblighi informativi su di sé gravanti nel caso di specie, chiede che l’istanza venga respinta.

4. Motivazione della decisione

Preliminarmente con riguardo alle eccezioni procedurali sollevate dalle convenute per la violazione dell’art. 14 comma 1 delibera Agcom n. 173/07/CONS. Si controverte in materia di *causa petendi* la quale risulta essere stata differentemente sottoposta all’attenzione delle controparti in sede di GU14 e di tentativo obbligatorio di conciliazione. Come più volte precisato dalla Suprema Corte “*si ha domanda nuova quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d’indagine e si spostino i*

termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo" (cfr. Cass., sentenze n. 18513/2007, n. 7579/2007, n. 7524/2005).

Nel caso di specie, in sede di istanza di conciliazione l'istante richiedeva il *'rimborso per erroneo passaggio NP pura anziché portabilità completa di Euro 1070,00 da Fastweb o da Tim oltre a 500,00 Euro a titolo di indennizzo per mancata portabilità, mancata risposta ai reclami e indebito prelievo di somme di denaro da conto utente'*. Diversamente, in sede di istanza GU14, egli richiedeva (i) rimborso di Euro 1357,40 indebitamente incassata da Fastweb tramite RID bancario per un servizio ADSL non erogato, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'incasso delle somme mensili; (ii) indennizzo di Euro 800,00 da parte di Tim per la perdita ingiustificata del numero 06.97249183, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia; (iii) corresponsione di Euro 150,00 in via solidale e a carico di entrambi i gestori a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Di conseguenza, si accoglie la richiesta di Tim di dichiarazione di parziale infondatezza della domanda formulata in sede di definizione, non sottoposta a contraddittorio in sede di conciliazione e volta ad allargare manifestamente il *petitum* frustrando così il diritto di difesa dell'operatore convenuto, in violazione dell'art. 14 del predetto Regolamento nella parte in cui l'istante insiste per il riconoscimento di un indennizzo di Euro 800,00 per la perdita della numerazione (n. 06.97xxxxx). Diversamente, non può accogliersi la richiesta di Fastweb nella parte in cui rileva come la richiesta di rimborso delle somme addebitate in conto all'istante non siano state oggetto di conciliazione, in quanto espressamente l'istante sollevava la questione circa *l'indebito prelievo di somme di denaro dal conto utente*, in fatto addebitate tramite RID bancario dall'altro operatore convenuto, il cui ammontare è incrementato nel corso del tempo.

In merito, si controverte circa la mancata attivazione della procedura di migrazione OLO da donating Fastweb a recipient Tim, avendo, al contrario, quest'ultimo avviato una procedura di NPP pura del solo servizio voce e non ADSL, contrariamente ai *desiderata* dell'istante. Sul punto, sia consentito rilevare che, in tema di riparto dell'onere della prova, trovano applicazione i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 ottobre 2001 n. 13533, con la quale è stato ribadito che nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento di un'obbligazione, il creditore della prestazione, oltre a provare la fonte del rapporto, può limitarsi alla semplice deduzione dell'inesattezza dell'adempimento, mentre l'onere di provare il contrario grava sul debitore.

L'istante dichiarava di aver richiesto a Tim l'attivazione di un servizio Voce e ADSL sulla propria linea fissa tramite richiesta di migrazione da OLO Fastweb, con contestuale trasloco presso altro indirizzo. L'espletamento di tale richiesta tuttavia, non

si verificava completamente, avendo invece Tim provveduto ad effettuare una sola procedura di portabilità del servizio voce e non dati.

I riscontri probatori forniti a proprio scarico dall'operatore *recipient* non sono concludenti in ordine ad una totale assenza di responsabilità nella vicenda oggetto di controversia. In particolare (i) dal modulo di proposta di passaggio in Telecom Italia della linea n. 06.97xxx e (ii) dalla fattura relativa alla medesima numerazione emessa con riferimento al mese di settembre 2015, si evince che all'istante veniva attivata l'offerta 'TUTTO' comprensiva del servizio Voce ed ADSL, in conformità con quanto espressamente richiesto al momento della stipula, perché sul modulo appare sbarrata l'opzione 'Tutto' riferita ad entrambe le componenti dell'utenza.

A fronte dell'asserzione di parte istante, secondo cui veniva espletata una procedura di migrazione e non di NPP, Tim non è in grado di provare alcunchè, mancando agli atti entrambi i vocal order citati in narrativa. Inoltre, dall'analisi del contratto datato 14.01.2014, non è possibile evincere la tipologia di rientro richiesta a Tim (cfr. All. 1 alla memoria difensiva).

In primis, occorre premettere che, dalla documentazione prodotta da Fastweb con la propria memoria difensiva, Tim abbia notificato una richiesta di Number Portability c.d. "Pura" della numerazione in oggetto; tale procedura determina il trasferimento dal donating della numerazione assegnata al cliente, senza il contestuale trasferimento delle risorse fisiche di accesso ed è regolamentata dalla Delibera Agcom n. 35/10/CIR 8/14. In generale, al riguardo, si evidenzia sinteticamente che:

- l'utente rivolge al recipient la richiesta di Number Portability, comunicandogli contestualmente il codice NP corrispondente alla propria numerazione;
- il recipient trasmette la richiesta al donor titolare della numerazione, il quale effettua le verifiche tecniche e trasmette la richiesta al donating che ha in gestione la numerazione;
- il donating effettua le verifiche formali e tecniche di propria competenza e, all'esito di tali verifiche, si ha il provisioning tecnico del recipient: Donating e Donor effettuano la NP a DAC (Data Attesa Consegna) concordata con l'utente.

Deve osservarsi innanzitutto che, come si evince dal sintetico richiamo alla procedura di portabilità di cui sopra, il recipient raccoglie la richiesta dell'utente e spetta a quest'ultimo l'avvio della procedura di number portability e, nei casi in cui venga rilevata l'incompletezza della documentazione necessaria a corredo della richiesta, detto operatore ha l'onere d'informare l'utente circa gli eventuali impedimenti incontrati.

Si evince che nulla di tutto ciò è stato comunicato da Tim, che ha dato seguito – in maniera difforme rispetto ai *desiderata* dell'istante – ad una procedura di NPP senza

adempiere agli oneri informativi su di sè gravanti e limitandosi, solo una volta accertata l'impossibilità di effettuare il trasloco, ad informare il Sig. Bxxx di tale circostanza, al chè quest'ultimo propendeva per l'attivazione di una nuova numerazione presso il nuovo indirizzo.

Pertanto, si rileva che la responsabilità in ordine al (i) mancato trasloco dell'utenza e (ii) all'inosservanza degli oneri informativi circa l'espletamento della procedura di migrazione controversa in questa sede sia da ascrivere esclusivamente all'operatore Tim il quale, in qualità di titolare del rapporto con il Sig. Bottoni, non ha dato prova di avere informato l'utente sugli impedimenti incontrati nella migrazione e sulla scelta di dare seguito ad una NPP. Non emergono, dalla documentazione in atti, invece, responsabilità dell'operatore donating (Fastweb). Si ritiene, pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento collegato alla mancata migrazione della linea n. 06.97xxxxx sia imputabile all'operatore Tim.

Ciò è oltremodo reso evidente dal fatto che, solo attraverso una procedura di NPP è stato possibile, per Tim, attivare il numero storico sia nella componente voce che in quella ADSL, circostanza pacificamente ammessa anche da parte istante e dimostrata dalle fatture emesse fra aprile 2014 e giugno 2015. Tale *iter* determina, infatti, il trasferimento dal donating (nella fattispecie, Fastweb) al recipient (nella fattispecie Tim) della numerazione assegnata al cliente, senza il contestuale trasferimento delle risorse fisiche di accesso, sicchè il bitstream su cui era attestato l'ADSL esercito da Fastweb ha continuato a funzionare in assenza di espressa disdetta, con conseguente prosecuzione del ciclo di fatturazione di cui ci si lamenta nel presente procedimento (v. *infra*).

Tim ha quindi eseguito una *number portability* pura al posto di una migrazione salvo, a giugno 2015, rendersi conto di non potere eseguire il trasloco richiesto dal Sig. Bottoni, il quale decideva, previa prospettazione dell'operatore, di attivare una nuova linea cessando l'utenza precedente.

Non potendo, a rigore, riconoscere un indennizzo per l'espletamento di una procedura di NPP anzichè di una migrazione, non essendo tale ipotesi ricompresa nel *numerus clausus* dei casi elencati nell'All. A della Delibera n. 347/18/CONS, né appare assimilabile ad alcuno di essi, in applicazione del principio di analogia e pur non avendo l'istante formulato alcuna espressa richiesta in proposito, tenendo conto delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, in un'ottica di *favor utentis*, la richiesta di cui sopra sarà riportata all'oggetto della presente controversia inerente l'inosservanza degli oneri informativi, il cui indennizzo è calcolato dal giorno

30.01.2014 (data di immissione dell'ordinativo a sistema, come dichiarato da Tim nella propria memoria difensiva e non contestato) fino al giorno 12.04.2014, data di attivazione della linea n. 06.972xxx, che si reputa, in via equitativa, opportuno considerare il momento interruttivo dell'inadempimento di cui si discute, in assenza di un dato temporale certo in cui parte istante veniva resa edotta del fatto che la numerazione aveva subito NPP.

Di conseguenza, l'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 3, co. 2 e 3 dell'All. A delibera 73/11/CONS è pari ad Euro 112,50, calcolato su un periodo complessivo di 72 giorni (* Euro 1,50 *pro die*).

Per converso, non può accogliersi, fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alla pretesa perdita della numerazione ascrivibile a Tim, la richiesta di indennizzo per omessa migrazione della linea n. 06.97xxx, per il periodo dal 12.03.2014 (data di avvenuta NPP) al 30.06.2015 (data di attivazione della nuova linea), perché infondata in fatto e in diritto: l'utenza è stata, infatti, inequivocabilmente esercitata da TIM, sebbene per effetto di una NPP, fino alla data del 30.06.2015.

Con riferimento al secondo addebito, non può ascrivere alcuna responsabilità in capo a Fastweb per il fenomeno della doppia fatturazione.

Nel modulo di richiesta di attivazione, sottoscritto con Tim in data 20.01.2014 (cfr. All. 1 alla memoria difensiva), è espressamente indicato che *“con la sottoscrizione del presente atto (n.d.a l'istante) esercita il proprio diritto di recesso dal contratto telefonico con l'operatore Fastweb...”* sicché tale manifestazione di volontà deve provenire inequivocabilmente o dal Sig- Bottoni o dall'operatore *recipient*.

Sul punto, l'art. 5, delibera 35/10/CIR, che ha modificato la delibera Agcom 41/08/CIR, prevede che l'utente finale è onerato di trasmettere apposita disdetta all'OLO *donating*, onde consentire a quest'ultimo di interrompere l'emissione delle fatture collegate alla linea oggetto di migrazione. Nella fattispecie, nessuna documentazione comprovante la trasmissione della disdetta è stata prodotta da parte istante, la cui contestazione non può essere imputata a nessuno dei due operatori.

Ciononostante, non può non considerarsi illegittima la fatturazione effettuata da Fastweb in capo all'istante, perché avvenuta a fronte dell'erogazione di un servizio di cui egli non ha mai fruito, atteso l'intervenuto trasferimento ad altro indirizzo.

Atteso altresì che la fattura non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite

secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore telefonico, non si ritiene lecito pretendere il pagamento della prestazione senza provare che la stessa sia stata correttamente fornita (*ex multis*, Delibera Agcom n. 211/18/CIR).

Pertanto, può accogliersi la richiesta di rimborso delle somme addebitate al Sig. Bottoni tramite RID Bancario da Fastweb, così come documentate da parte istante, fino a concorrenza della somma dichiarata di Euro 1.234,94, fermo restando l'obbligo di procedere all'interruzione del ciclo di fatturazione da parte di OLO *donating*.

Nessun altro indennizzo, infine, in forza del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., può essere riconosciuto al Sig. Bottoni, stante il divieto tassativo di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nelle domande rassegnate nell'istanza di definizione.

5. Sulle spese del procedimento.

Considerata la proposta formulata in sede di udienza di definizione da TIM, relativa al riconoscimento di una somma *omnia* di € 400,00 ingiustificatamente rifiutata dalla parte istante, non si reputa possibile riconoscere la liquidazione di alcuna somma a titolo di rimborso spese, considerato il contegno serbato dalle parti e lo scarso spirito conciliativo dimostrato da parte istante, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013 (v. III.5.4.: *“Il comportamento tenuto dalle parti può inoltre influenzare la liquidazione: si pensi all'operatore che non abbia voluto chiudere la vicenda in via conciliativa per poi ammettere ogni responsabilità in sede di definizione, in pratica dunque riconoscendo di aver costretto l'utente ad affrontare le spese di definizione; di contro potrebbe presentarsi il caso di un istante che rifiuta una congrua proposta conciliativa al fine di guadagnare le spese di procedure liquidate in fase di definizione”*).

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Inammissibilità parziale dell'istanza del Sig. Bxxx, nella parte in cui richiede indennizzo a Tim per perdita della numerazione ai sensi dell'art. 9, All. A delibera

73/11/CONS, per violazione degli artt. 14 comma 1 e 12. comma 3 delibera Agcom n. 173/07/CONS;

2. Pagamento in favore dell'istante, da parte di Tim, della somma di € 112,50, calcolato ai sensi dell'art. 3, co. 2 e 3 dell'All. A delibera 73/11/CONS su un periodo complessivo di 72 giorni (* Euro 1,50 pro die);
3. Pagamento in favore dell'istante, da parte di Fastweb, della somma di Euro 1.234,94 a titolo di rimborso delle somme addebitate all'istante, oltre interessi legali a decorrere dalla data dell'incasso delle somme mensili fino al soddisfo, con contestuale obbligo, da parte di quest'ultimo, di interrompere il ciclo di fatturazione riferito alla linea n. 06.97xxxx e di stornare, perché non dovute secondo quanto esposto in narrativa, le somme di cui risulta debitrice (ammontanti all'epoca dei fatti di causa, secondo Fastweb, ad Euro 72,28).

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 04/08/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to